

indirizzo, direzione e controllo e organi collegiali comunque denominati di tutte le amministrazioni pubbliche.

Si pone altresì un limite al numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti e gli organismi pubblici, ivi compresi quelli con personalità giuridica di diritto privato.

Si prevede il contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza.

Dal 2011 tali spese non potranno essere superiori al 20 per cento di quelle sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009. I citati limiti non trovano applicazione per i convegni organizzati dalle Università e dagli enti di ricerca, per le mostre organizzate dagli enti vigilati dal Ministero per i Beni culturali e per le feste nazionali previste da disposizioni legislative o a quelle istituzionale delle Forze armate, né agli incontri istituzionali connessi all'attività istituzionale di organismi internazionali o comunitari. E' inoltre vietato effettuare spese per sponsorizzazioni.

Si riduce, a decorrere dal 2011, per l'insieme delle amministrazioni pubbliche, la spesa per l'acquisto, la manutenzione e il noleggio di autovetture. La predetta spesa non potrà essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel corso dell'anno 2009.

Il Titolo I, Capo III del provvedimento è dedicato al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza.

Per quanto concerne il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, l'articolo 9 del provvedimento delinea un insieme di misure dirette al contenimento della spesa per i redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche, così come identificate dall'ISTAT.

Si stabilisce, in proposito, che per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non possa superare il trattamento ordinariamente spettante nell'anno 2010, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità di vacanza contrattuale e al netto degli effetti derivanti da una serie di variabili quali la corresponsione di eventuali arretrati, il conseguimento di funzioni diverse nel corso dell'anno, la malattia o la maternità

In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale si prevede poi, nell'ambito degli interventi tesi a ridurre la spesa per i redditi da lavoro dipendente nel settore pubblico, una riduzione percentuale dei trattamenti retributivi per la parte eccedente i 90 mila euro lordi.

Si stabilisce, inoltre, che per il medesimo triennio, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate al trattamento accessorio annualmente corrisposto al personale delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010.

Per quanto riguarda il biennio 2008-2009 si prevede un limite agli aumenti retributivi, nella misura del 3,2 per cento, determinati con i rinnovi contrattuali del personale dipendente delle

amministrazioni pubbliche, ivi compresi i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico. Il predetto limite non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Si prevedono, con il medesimo articolo, specifiche disposizioni volte alla definizione dei nuovi limiti alle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e di ricerca (cd. “*turn-over*”).

In particolare viene previsto che, per il triennio 2011-2013, tali amministrazioni ed enti possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 20 per cento del personale cessato nell’anno precedente. Tale limite è fissato al 50 per cento nel 2014, per poi tornare, a decorrere dal 2015, al reintegro del “*turn-over*”.

Sempre a decorrere dal 2015 le amministrazioni interessate alle limitazioni alle assunzioni, potranno procedere – previa effettuazione delle procedure di mobilità – ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente.

Avuto riguardo alla particolare gravità della situazione economica internazionale e delle ripercussioni sull’economia nazionale si sospendono, senza possibilità di recupero, le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 (cd. *blocco della contrattazione*), fatta salva l’erogazione nelle misure previste per l’indennità di vacanza contrattuale.

Conseguentemente, è stabilita la rideterminazione delle risorse poste a carico della legge finanziaria 2009 ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

Per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale si provvede con rideterminazione delle predette amministrazioni, nelle misure corrispondenti a quelle stabilite per il personale “*contrattualizzato*” delle amministrazioni statali.

Correlativamente, per il medesimo triennio 2011-2013, si stabilisce che al personale in regime di diritto pubblico (magistrati, professori e ricercatori universitari, dirigenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate) non si applicano i meccanismi di adeguamento automatico e che le progressioni di carriera disposte in tale triennio abbiano effetto ai soli fini giuridici.

L’articolo in esame prevede inoltre una disciplina speciale per quanto riguarda le eccedenze di personale pubblico eventualmente risultante all’esito della riduzione degli assetti organizzativi previsti dall’articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

Si riduce, infine, del 50 per cento, la spesa per il personale non di ruolo sostenuta nell’anno 2009 per il personale non di ruolo mediante il contenimento dell’utilizzo delle forme flessibili di assunzione previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e dal codice civile, di cui possono avvalersi le amministrazioni pubbliche.

*La legge 4 novembre 2010, n.183*

Il provvedimento contiene un insieme di misure che vanno da una delega al Governo per l'adozione di una specifica disciplina in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono mansioni usuranti, alla mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni; dal riconoscimento normativo della specificità del comparto difesa-sicurezza sino alle disposizioni in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro.

Più in particolare, i primi quattro articoli del provvedimento recano disposizioni in materia di lavori usuranti di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela delle attività sportive, e misure sanzionatorie al fine di contrastare il cd. "lavoro sommerso".

L'articolo 5 prevede misure di semplificazione in materia di comunicazione dei dati riguardanti l'instaurazione dei rapporti di lavoro, nonché le loro variazioni. Il medesimo articolo dispone che le amministrazioni pubbliche comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per via telematica, i predetti dati, che sono pubblicati nel proprio sito *web* istituzionale.

Con l'articolo 7 si recano modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro, innovando il decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 e successive modificazioni.

In proposito sono ridefinite le sanzioni sulle ipotesi di violazione della disciplina in esame in ordine alla durata media dell'orario di lavoro, sui riposi settimanali e le ferie annuali.

Per quanto riguarda il personale delle pubbliche amministrazioni, il successivo articolo 13 introduce nuove disposizioni in materia di mobilità.

Con tali disposizioni si prevede che se a seguito di trasferimento di funzioni statali agli enti territoriali, o di trasferimento di funzioni ad altri organismi pubblici, derivi una eccedenza di personale, nei confronti di quest'ultimo trova applicazione la disciplina della gestione del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Sempre in ordine alla mobilità del personale, si modifica l'articolo 30 del suindicato decreto legislativo, prevedendo che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare, per motivate esigenze organizzative, in assegnazione temporanea personale proveniente da altre amministrazioni per un periodo non superiore ai tre anni.

L'articolo 14 modifica il *Codice della privacy* disponendo che lo svolgimento delle prestazioni e le relative valutazioni da parte di chi sia addetto a una funzione pubblica possono essere rese disponibili salvo che, al fine di coniugare l'accessibilità dei dati con le esigenze sottese

alla disciplina di garanzia contenuta nel *Codice della privacy*, non si tratti di dati cd. “sensibili” e pertanto oggetto di riservatezza.

Il successivo articolo 16 interviene in materia di part-time nel pubblico impiego.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina sul part-time le amministrazioni pubbliche possono, fermi restando i principi della correttezza e della buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti già adottati in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.

L'articolo 18 prevede la possibilità, in deroga alle disposizioni generali in materia di incompatibilità di impieghi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di essere collocati in aspettativa non retribuita, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

Il successivo articolo 19 introduce, con una disposizione di principio, il riconoscimento normativo della specificità del “comparto difesa-sicurezza” (Forze armate, Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco), in relazione alla peculiarità dei compiti, delle funzioni e degli obblighi attribuiti al personale rientrante in tale comparto ai fini della tutela e della sicurezza delle istituzioni democratiche.

La norma demanda a successivi provvedimenti normativi l'attuazione di tali principi, ivi compresa la previsione di stanziare a tale fine le necessarie risorse finanziarie.

L'articolo 21 reca modifiche al d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni, tese ad introdurre nell'ordinamento del lavoro pubblico disposizioni volte a garantire pari opportunità e assenza di discriminazioni nel settore pubblico.

In proposito, si modifica l'articolo 7 del citato decreto legislativo al fine di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione non solo nell'accesso al lavoro, ma anche nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, negli avanzamenti professionali, nella formazione e nella sicurezza del lavoro; nonché l'impegno a contrastare ed eliminare qualsiasi forma di violenza morale o psichica al proprio interno (cd. “*mobbing*”).

A questo fine, modificando l'articolo 57 del citato decreto, si dispone l'istituzione, presso le amministrazioni pubbliche, di un “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. Questo nuovo organismo sostituisce i previgenti Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici per il fenomeno del “*mobbing*”.

In tal senso si prevede che possono essere finanziati, da parte delle amministrazioni, programmi di “azioni positive” e di attività tesi a valorizzare il benessere lavorativo e a contrastare ogni forma di discriminazione sui luoghi di lavoro.

Le pubbliche amministrazioni sono pertanto chiamate ad adottare tutte quelle misure che diano attuazione alle Direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità, contrasto delle discriminazioni e del fenomeno del "mobbing".

L'articolo 23 reca una delega al Governo, da attuare con l'emanazione di successivi decreti legislativi, ai fini del riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, spettanti ai lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, al fine di assicurare il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, e in particolare il riordino delle tipologie degli istituti esistenti, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate.

Il successivo articolo 24 modifica la normativa sui permessi lavorativi per l'assistenza ai soggetti portatori di *handicap*.

Si interviene in termini più circoscritti sulla vigente disciplina, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in ordine al diritto ai tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza a un familiare, oppure parente o affine entro il secondo grado, con *handicap* in situazione di gravità.

Con il medesimo articolo si dispone che le amministrazioni pubbliche comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, i dati relativi ai dipendenti che usufruiscono dei permessi mensili retribuiti in esame, o dei permessi retribuiti previsti per i minori con *handicap* in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni. A questo fine, presso il predetto Dipartimento, è istituita una apposita banca dati, alla quale affluiscono le citate comunicazioni, diretta ad assicurare il monitoraggio e la verifica della fruizione dei permessi.

L'articolo 25, infine, estende ai lavoratori dipendenti del settore privato le norme in materia di rilascio e trasmissione dell'attestazione di malattia previsto per i dipendenti pubblici dall'articolo 55-*septies* del d.lgs. 165/2001.

#### *Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Codice dell'amministrazione digitale)*

La riforma del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) costituisce il secondo pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione, insieme al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che ha introdotto nella pubblica amministrazione principi di meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti.

Il Codice nasce dalla convinzione che la digitalizzazione dell'azione amministrativa sia una vera e propria funzione di governo e che l'utilizzo delle nuove tecnologie debba avvenire nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle strutture in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi strumenti.

Con il d.lgs. 235/2010, si è quindi integrato il Codice con norme che ne impongono l'attuazione in modo più incisivo e stringente da parte dei pubblici dipendenti e in particolare dei dirigenti, sia attraverso misure premiali, sia con provvedimenti sanzionatori.

Il nuovo Codice introduce un insieme di innovazioni normative che vanno a incidere concretamente sui comportamenti e sulle prassi delle amministrazioni e sulla qualità dei servizi resi e rende così effettivi i diritti per cittadini e imprese, cogenti gli obblighi per la pubblica amministrazione, dà sicurezza agli operatori circa la validità, anche giuridica, dell'amministrazione digitale. In coerenza con il Piano *e-Gov*, l'orizzonte temporale dell'intervento è il 2012.

In ogni caso, poiché il Codice è un insieme di norme sostanzialmente di principio, che tende a non congelare a livello di fonte primaria la normativa ma rimanda molto spesso, per la formulazione di regole tecniche ad appositi decreti del Governo, occorrerà completarne il quadro, al fine di dare puntuale disciplina e concreta applicazione alle soluzioni tecnologiche da adottare.

Sul provvedimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2010 sono stati acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Il decreto legislativo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2010 e pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011.

Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale si basa su due principi:

- *effettività della riforma*: si introducono misure premiali e sanzionatorie favorendo, da una parte, le amministrazioni virtuose (anche con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali) e sanzionando, dall'altra, le amministrazioni inadempienti;
- *incentivi all'innovazione della P.A.*: dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall'informatizzazione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni ricaveranno dei risparmi che potranno utilizzare per il finanziamento di progetti di innovazione e per l'incentivazione del personale in essi coinvolto.

In particolare, il decreto detta disposizioni in materia di:

- *Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni*: da attuarsi mediante la previsione della costituzione di un Unico ufficio responsabile dell'attività ICT per garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo, le pubbliche amministrazioni individueranno un solo, autorevole, punto di riferimento responsabile del

coordinamento funzionale di tutta l'attività ICT. Dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall'informatizzazione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni ricaveranno dei risparmi che potranno utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione.

- *Protocollo informatico e fascicolo elettronico*: sarà protocollata in via informatica ogni comunicazione tra le pubbliche amministrazioni e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini o le imprese inviata tramite posta elettronica certificata. Inoltre, la pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglierà gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo in un fascicolo informatico, dotato di un apposito identificativo.
- *Firme elettroniche*: si introduce il concetto di firma elettronica avanzata, con cui è possibile sottoscrivere un documento informatico con piena validità legale. Si liberalizza il mercato delle firme digitali, prevedendo che le informazioni relative al titolare e ai limiti d'uso siano contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete.
- *Validità e conservazione dei documenti informatici*: viene riordinata la disciplina delle copie dei documenti informatici ed amministrativi e si sviluppa il processo di dematerializzazione dei documenti. In particolare, vengono fornite indicazioni sulla validità delle copie informatiche di documenti cartacei (copia digitale del documento cartaceo, duplicazione digitale, ecc.) e si disciplina la gestione della conservazione dei documenti e del relativo processo da parte di un Responsabile della conservazione che si può avvalere di soggetti pubblici o privati che offrono idonee garanzie. Ogni responsabile della conservazione dei documenti negli uffici pubblici può certificare il processo di digitalizzazione e di conservazione servendosi di Conservatori accreditati. Questi ultimi sono soggetti che ottengono da DigitPA il riconoscimento del possesso dei requisiti di sicurezza e affidabilità per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici. Inoltre viene introdotto un sistema di contrassegno generato elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino dal proprio computer per sancire la conformità dei documenti cartacei a quelli digitali.
- *Semplificazione dei rapporti con i cittadini e con le imprese*: sarà possibile effettuare i pagamenti spettanti alle pubbliche amministrazioni utilizzando carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Inoltre, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e amministrazioni pubbliche, nonché l'adozione e la

comunicazione da parte di quest'ultime di atti e provvedimenti amministrativi avverrà utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

- *Utilizzo della posta elettronica certificata:* sulla base del principio che tutte le comunicazioni effettuate mediante la posta elettronica certificata (PEC) equivalgono alla notifica per mezzo della posta, le pubbliche amministrazioni utilizzeranno la PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti informatici nei confronti dei soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo; potranno consultare ed estrarre gli elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei cittadini che ne abbiano fatto richiesta; pubblicheranno sui propri siti istituzionali un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta.
- *Trasparenza:* viene arricchito il contenuto dei siti istituzionali delle amministrazioni, prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in modo integrale, anche tutti i bandi di concorso. Inoltre, le pubbliche amministrazioni dovranno rendere disponibili *on-line* i moduli e i formulari da utilizzare come unici strumenti per richiedere l'avvio dei procedimenti amministrativi.
- *Accesso ai servizi in rete:* per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni si consente l'utilizzo anche di strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, previa individuazione del soggetto che richiede il servizio.
- *Istanze alle pubbliche amministrazioni:* vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale e si prevede l'utilizzo di strumenti di firma più semplici, senza pregiudizio di sicurezza ed attendibilità.
- *Sicurezza digitale e scambio di dati:* si dettano disposizioni che disciplinano la continuità operativa e il "disaster recovery" ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni dovranno predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività. Inoltre, per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di banche dati predisporranno apposite convenzioni aperte per assicurare l'accessibilità delle informazioni in proprio possesso da parte delle altre amministrazioni. Le convenzioni disciplineranno i limiti e le condizioni dell'accesso alle banche dati, anche per assicurare la riservatezza dei dati personali. In caso di inerzia delle pubbliche amministrazioni nell'adozione delle convenzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri potrà nominare un commissario *ad acta*.

Con la riforma del Codice dell'amministrazione digitale, si sviluppa in modo deciso, concreto e operativo il grande progetto della pubblica amministrazione digitale impostato nel 2005 e si offrono ai vertici politici e amministrativi gli strumenti necessari per innovare in modo profondo, rapido, definitivo e strutturale l'azione dei pubblici uffici.

L'intervento riformatore è comunque strutturato in modo da consentire alle amministrazioni di realizzare gli interventi necessari in un tempo ragionevole utilizzando al meglio, con opportune scelte programmatiche e gestionali, le risorse disponibili.

Sono già stati adottati i seguenti provvedimenti attuativi del Codice dell'amministrazione digitale:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010 recante: *“Fissazione del termine che autorizza l'autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza”*, adottato ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del CAD;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2010 recante Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.851, rilasciate con modalità elettronica dalle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 24 settembre 2010 recante: *“Modalità attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica”*;
- decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 4 dicembre 2010 recante *“Modalità tecnologiche per garantire la sicurezza, l'integrità e la certificazione della trasmissione telematica di documenti cui è associata la marca postale elettronica”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2011 relativo alla pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 20 giugno 2011 recante *“Modalità di assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 50, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326”*.

*Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2010*

L'articolo 28-*bis* del d.lgs. 165/2001, ha previsto, per la prima volta, il concorso pubblico per l'accesso alla dirigenza di prima fascia nelle amministrazioni pubbliche statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.

La disciplina di dettaglio è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2011 n. 100) a cui il citato art. 28-*bis* espressamente rinvia per stabilire i criteri generali di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nonché i criteri generali di equivalenza di titoli di studio e professionali che consentono l'accesso anche a soggetti estranei all'amministrazione di partecipare al concorso.

La decorrenza del nuovo regime è stata fissata al 1 gennaio 2011, per consentire alle amministrazioni una corretta programmazione della copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale.

Al riguardo, è stabilito che, in sede di programmazione triennale del fabbisogno, venga destinato al concorso pubblico per dirigente di prima fascia a tempo indeterminato il cinquanta per cento dei posti che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti con qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione, senza considerare gli incarichi di prima fascia attribuiti a soggetti che, tuttavia, non ne hanno acquisito la qualifica (es. incarichi ex art. 19, cc. 4, 5-*bis* e 6 del d.lgs. 165/2001).

Una ulteriore quota dei posti disponibili viene, invece, destinata al concorso pubblico a tempo determinato, per soddisfare specifiche e temporanee esigenze delle singole amministrazioni.

Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri disciplina le prove concorsuali che, in considerazione dello spirito della riforma Brunetta, mirano alla valutazione di quegli ambiti di competenza oggi indispensabili per la dirigenza di vertice, con particolare riferimento alla gestione del ciclo delle *performance*, alla valutazione, alla trasparenza e al rispetto delle pari opportunità.

Il Dipartimento della funzione pubblica svolgerà un importante ruolo di monitoraggio delle procedure al fine di garantire il giusto raccordo delle diverse modalità di accesso alla dirigenza di prima fascia.

*Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2011*

Il regolamento di riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione (decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2011, n. 134), approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010, attua le disposizioni in materia di "Taglia-enti" (articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e articolo 2, comma 634, della l. 244/2007, come modificate dall'art. 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e, da ultimo, dall'art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194). Il richiamato impianto normativo, nel prevedere il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici non economici, si colloca nell'ambito delle azioni tese al contenimento della spesa pubblica ed all'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi; il mancato intervento avrebbe comportato, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.

*Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010*

Al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni, l'articolo 7, comma 1, della l. 69/2009 sostituendo integralmente l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha stabilito che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni, a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 2 non stabiliscano un termine diverso.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali, mentre gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i medesimi termini per i procedimenti di loro competenza. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni e comunque al di sotto dei centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza statale, i decreti sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 12 gennaio 2010 ha approvato le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7, con la finalità di fornire i criteri

d'azione per la predisposizione degli schemi di regolamento per la rideterminazione dei termini procedurali e per l'attuazione delle disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati da ciascun procedimento.

Lo schema di seguito riassume i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione che hanno compiuto l'iter istruttorio e sono stati sinora pubblicati.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI DPCM "TAGLIATEMPI"

<u>Amministrazione</u>	<u>Termini di conclusione dei procedimenti sino a 90 giorni</u>	<u>Termini di conclusione dei procedimenti superiori a 90 giorni</u>
PCM - Dipartimento per il coordinamento amministrativo		GU 6 settembre 2010
Dipartimento della funzione pubblica	DPCM 16 luglio 2010, n. 145 GU 7 settembre 2010	DPCM 16 luglio 2010, n. 144 GU 7 settembre 2010
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica	DPCM 17 novembre 2010, n. 246 GU 20 gennaio 2011	
Ministero dello Sviluppo economico	DPCM 22 dicembre 2010, n. 273 GU 26 febbraio 2011	DPCM 22 dicembre 2010, n. 272 GU 26 febbraio 2011
Ministero per i Beni e le attività culturali	DPCM 22 dicembre 2010, n. 271 GU 25 febbraio 2011	GU 4 gennaio 2011
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	In corso di pubblicazione	DPCM 3 marzo 2011, n. 72 GU 23 maggio 2011
Ministero dell'Economia e delle finanze	DPCM 30 giugno 2011, n.147 GU 30 agosto 2011	DPCM 5 maggio 2011, n. 109 GU 15 luglio 2011
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	DPCM 22 dicembre 2010, n. 275 GU 7 marzo 2011	DPCM 18 febbraio 2011, n. 46 GU 20 aprile 2011
Ministero degli Affari esteri	In corso di pubblicazione	DPCM 3 marzo 2011, n. 90 GU 23 giugno 2011
ISTAT		In corso di pubblicazione

*Il decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44*

Il decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e si inquadra nell'ambito degli "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" di cui all'articolo 4, comma 1, del

decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193 convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. Le disposizioni legislative applicano al processo i principi posti dal d.lgs. 82/2005 (CAD) prevedendo che i flussi di informazioni che passano dalle attività dei magistrati, del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, attraverso un sistema affidato a un gestore di servizi telematici, ossia un sistema informatico interno al Ministero della Giustizia, giungano a fruitori esterni attraverso i diversi canali dei punti di accesso, della PEC e del portale dei servizi telematici.

Lo schema seguente riassume i provvedimenti normativi per l'anno 2010.

**SCHEMA RIASSUNTIVO DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI RIFERITI AL 2010**

Decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122	Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125.
Legge 4 novembre 2010, n. 183	Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262.
Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (CAD)	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010	Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2011, n. 100.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011	Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2011, n. 134.
Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 12 gennaio 2010	Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Tabella dei DPCM di attuazione Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76.
Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44	Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2011, n. 89.

### **1.1.2 I provvedimenti normativi del 2011**

*Il decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2011, n. 134.*

Si disciplina il periodo di formazione all'estero che i vincitori del concorso pubblico per dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali sono tenuti a svolgere ai sensi dell'articolo 28-*bis* del d.lgs. 165/2001.

Si tratta di un periodo di sei mesi da svolgere a tempo pieno prima del conferimento dell'incarico. Esso può essere rinviato o sospeso solo per cause quali malattia o maternità e deve chiudersi entro tre anni dalla conclusione del concorso.

La formazione ha una connotazione pratica e mira a incrementare le conoscenze comparate del dirigente nel settore pubblico. Sono esclusi dall'obbligo di compiere tale formazione all'estero i dirigenti ammessi al concorso in qualità di appartenenti all'organico dell'Unione Europea e i dirigenti vincitori di concorsi pubblici a tempo determinato.

Il periodo all'estero deve essere contemplato nel piano annuale della formazione pertanto le amministrazioni che bandiscono il concorso devono comunicare le relative esigenze formative alla Scuola superiore della pubblica amministrazione che stipula convenzioni con le amministrazioni estere per far svolgere la formazione presso gli uffici degli Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati candidati all'adesione, degli altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché degli organismi dell'Unione Europea, delle organizzazioni e degli enti internazionali cui l'Italia aderisce. E' fatta salva, comunque, la possibilità di avvalersi degli accordi di reciprocità ex art. 32 del d.lgs. 165/2001.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione, d'intesa con le amministrazioni coinvolte, indica gli obiettivi da conseguire durante il periodo all'estero e i criteri per la valutazione finale del dirigente da parte dell'amministrazione estera, valutazione che equivale al superamento del periodo di prova, laddove necessario, per l'immissione definitiva nel ruolo dei dirigenti di I fascia.

Durante il periodo all'estero al dirigente è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il trattamento economico tabellare e la retribuzione di posizione parte fissa previsti per i dirigenti di prima fascia.

*Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119*

Il decreto legislativo attua la delega contenuta nell'articolo 23 della l. 183/2010, in tema di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Si è proceduto al riordino dell'intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale. Nel contempo, sono state privilegiate le soluzioni tese a superare delicate questioni interpretative ed applicative, ed a prevenire e limitare eventuali abusi nella fruizione dei permessi. Inoltre, è stato recepito quanto affermato, di recente, dal Giudice delle leggi in materia di congedo straordinario.

L'articolo 1 definisce l'ambito oggettivo e le finalità del decreto legislativo, che dà attuazione all'articolo 23, comma 1, della l. 183/2010, in materia di riordino di congedi, permessi e aspettative, ridefinendone i presupposti oggettivi ed i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione. L'articolo 2 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rientro anticipato nell'attività lavorativa a tutela della salute psicofisica della lavoratrice. Si consente, a sua richiesta, il rientro anticipato nell'attività lavorativa, in caso di aborto o di morte prematura del bambino. L'articolo 3 modifica l'articolo 33 del d.lgs. 151/2001, in materia di congedo parentale e chiarisce che, per ogni minore con *handicap* in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale. Tale congedo è fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, non superiore a tre anni. L'articolo 4 modifica l'articolo 42 del d.lgs. 151/2001, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di *handicap* grave e prevede che il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n.104 spetta, in alternativa ai riposi giornalieri di cui al comma 1 del medesimo articolo, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con *handicap* in situazione di gravità, i quali possono fruirne alternativamente, anche in materia continuativa nell'ambito del mese. Tenuto anche conto delle sentenze della Corte costituzionale, si introduce un criterio di priorità dei soggetti che possono usufruire del congedo straordinario per l'assistenza di soggetto portatore di *handicap* grave (il coniuge convivente del portatore di *handicap*; il padre o la madre anche adottivi; uno dei figli conviventi; uno dei fratelli o sorelle conviventi). Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di *handicap* nell'arco della vita lavorativa. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ed il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa. Tale periodo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento